



STUDIO DEI NOTARI

LUIGI FRANCESCO RISSO

E

DOMENICO PARISI

Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C

16121 Genova

Tel. 010 5535272

Uff. secondario: Via G. Mazzini 27

16031 Bogliasco (GE)

Tel 010 3476409 - fax 010 5535285

e-mail: Irisso@notariato.it

dparisi@notariato.it

Cod. Fisc. e P.IVA 02047610999

Numero 32.341 di Repertorio

Numero 18.731 di Raccolta

ATTO MODIFICATIVO COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il 12 (dodici) luglio 2019 (duemiladiciannove) in Genova, Via XII Ottobre civico dodici, interno tre, scala C, nel mio studio.

Davanti a me LUIGI FRANCESCO RISSO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni, è comparso il Professor:

LONGO VALTER nato a Genova (GE), il 9 ottobre 1967, residente in 8240 Zitola Ter, Playa del Rey, California 90293 (Stati Uniti d'America), codice fiscale LNG VTR 67R09 D969E.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE

- di aver costituito, con atto a mio rogito in data 13 marzo 2017, repertorio numero 31.165/17.993, registrato a Genova 1 il 23 marzo 2017 al numero 4959 serie 1T, la "FONDAZIONE VALTER LONGO ONLUS", con sede in Genova (GE), Via Venti Settembre n. 2/29, Codice Fiscale 95196780100, unitamente alla fondazione "CREATE CURES FOUNDATION", con sede in 8240 Zitola Terrace, Playa del Rey, California 90293 (Stati Uniti d'America), Codice Fiscale italiano 95235060167, iscritta presso il Registry of Charitable Trusts, State of California, che lo State Charity Registration Number è CT0255909, che il Federal Employer Identification Number è 47-2793776 e che il Corporate or Organization Number è 3741608, come risulta dall'atto dichiarativo a mio rogito in data 13 luglio 2018, repertorio numero 31.789/18.409, registrato a Genova 1 il 24 luglio 2018 al numero 12374, serie 1T;

- che la Prefettura di Genova in data 11 settembre 2018 ha disposto l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso tale Prefettura;

- che l'Agenzia delle Entrate, per l'iscrizione della fondazione nel Registro delle onlus, ha richiesto l'indicazione di una sede effettiva e operativa e la modifica dello statuto.

Tanto premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente Prof. LONGO VALTER, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e avvalendosi dei suoi poteri

DICHIARA:

- di trasferire la sede legale della Fondazione, all'interno del Comune di Genova (GE), da Via Venti Settembre n. 2/29 a Via Venti Settembre n. 12/7;

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale che si allega a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ad istanza del comparente.

Si chiede che il presente atto vada esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa due facciate e parte della terza di un foglio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive, essendo le ore quindi-

REGISTRATO A

GENOVA UT-APSR

Il 18 luglio 2019

al n. 2529 serie 1T

Euro 200,00

ci e minuti trenta.
F.TO: VALTER LONGO
-----LUIGI FRANCESCO RISSO-----

Allegato "A" al n. 32.341/18.731 di Repertorio

**STATUTO
"FONDAZIONE VALTER LONGO"
denominabile in lingua inglese
"VALTER LONGO FOUNDATION"
con sede in Genova**

PREMESSA

Il Cofondatore Valter Longo:

- A.** è Professore di Biogerontologia e Direttore dell'Istituto sulla Longevità all'USC (University of Southern California) - Davis School of Gerontology di Los Angeles e direttore del programma di Oncologia e longevità in Istituto Firc di Oncologia Molecolare, con sede in Milano, le ricerche del Prof. Valter Longo sono focalizzate alla ricerca scientifica e allo sviluppo scientifico nel campo medico dirette all'analisi di diversi meccanismi anche genetici che predispongono all'invecchiamento e all'individuazione di strategie, comprese quelle dietetiche, farmacologiche, di programmi educativi e divulgativi, dirette a contrastare le invalidità connesse all'avanzare dell'età e/o rallentare l'insorgenza, favorendo così la longevità sana;
- B.** ritiene che il futuro della ricerca dipende anche dalla creazione di sinergie internazionali, fondate su obiettivi di ricerca comuni e sulla condivisione di risorse e tecnologie, nonché nello stimolo della creatività nella ricerca;
- C.** intende con la costituzione di questa fondazione creare una struttura giuridica che abbia lo specifico scopo di favorire, svolgere e implementare la ricerca scientifica nel campo medico diretta alla prevenzione e terapia di patologie invalidanti la persona favorendo la longevità sana.

**Art. 1.
DENOMINAZIONE SEDE**

- 1.1.** E' costituita per volontà del Professor Valter Longo e della CREATE CURES FOUNDATION, con sede in Terrace, Playa del Rey, California 90293 (Stati Uniti d'America) una fondazione denominata
"FONDAZIONE VALTER LONGO ONLUS"
- 1.2.** La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "VALTER LONGO FOUNDATION ONLUS".
- 1.3.** La Fondazione ha sede in Genova (GE), Via XX Settembre n. 12/7.
- 1.4.** Otttenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in qualsiasi segno distintivo e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico la denominazione dovrà essere integrata con l'uso dell'acronimo "ONLUS".
- 1.5.** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 2.
SCOPO**

2.1. La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed ha per scopo (in seguito "Scopo"):

- a. lo svolgimento, il finanziamento e l'implementazione della ricerca scientifica nel campo medico diretta alla prevenzione e terapia di patologie invalidanti la persona anche al fine di promuovere una longevità sana, nonche' sui temi ad essa correlati;
- b. la promozione, il finanziamento e lo svolgimento diretto di assistenza sanitaria e sociale, e di consulenza in ambito nutrizionale, al fine di creare uno stile di vita salubre e corrette abitudini alimentari, anche per prevenire diversi tipi di malattie.

2.2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; è vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel successivo articolo 3.

Art. 3.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

3.1. Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il settore della ricerca scientifica di cui allo Scopo anche per incentivarne la contribuzione;
- b) ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse;
- c) curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico relativamente allo scopo istituzionale;
- d) promuovere conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi;
- e) promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- f) incentivare promuovere e/o organizzare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, ricercatori, laureati o studenti che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione e di cui al suo Scopo;
- g) organizzare corsi di formazione per la preparazione/specializzazione del personale che opera all'interno della Fondazione per il perseguitamento delle sue finalità istituzionali;
- h) intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni e comunque ogni ente che persegua scopi simili;
- i) promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri e manifestazioni, anche procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire la sensibilizzazione sui temi connessi alla corretta nutrizione e alla vita sana basata su dati scientifici;
- j) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- I) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che abbiano la qualifica di Onlus o ad esse equiparabili e la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - m) sensibilizzare le scuole, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di programmi per studenti, a comportamenti alimentari coerenti e sani e all'importanza dell'esercizio fisico e di uno stile di vita corretto al fine di creare uno stile di vita salubre basato sui risultati più recenti della ricerca scientifica e prevenire diversi tipi di malattie;
 - n) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
 - o) svolgere attività direttamente connesse per natura allo scopo della Fondazione in quanto integrative delle stesse.
- 3.2.** L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

**Art. 4.
VIGILANZA**

- 4.1.** Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

**Art 5.
PATRIMONIO**

- 5.1.** Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dal Prof. Valter Longo o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

**Art. 6.
FONDO DI GESTIONE**

- 6.1.** Il Fondo di Gestione della Fondazione e' costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Prof. Valter Longo e da terzi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

- 6.2.** Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7.

ESERCIZIO FINANZIARIO DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI COMPENSI STIPENDI

- 7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale, approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Quando previsto per legge il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili (Art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).
- 7.3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.
- 7.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 7.5. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 7.6. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
- 7.7. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 8.
FONATORI

- 8.1. Sono Fondatori il Professor Valter Longo e la CREATE CURES FOUNDATION.
- 8.2. Il Professor Valter Longo potrà designare per atto autentico revocabile o con testamento, la persona o le persone destinate a sostituirlo nel tempo nella sua posizione per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa, per il caso di sua mancanza intendendosi per "mancanza" la morte, l'incapacità sopravvenuta o la rinuncia alla sua posizione.

8.3. Qualora il Prof. Valter Longo non abbia proceduto alla designazione del suo sostituto, le funzioni e prerogative attribuite al Prof. Valter Longo saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9.
ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1. Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e ove nominati;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato scientifico;
- il Comitato Etico;
- il Comitato d'Onore.

9.2. Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore o da attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 10.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

10.1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci tutti nominati dal Prof. Valter Longo.

10.2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza.

10.3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Prof. Valter Longo procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i.

10.4. In mancanza del Prof. Valter Longo il Consigliere o i Consiglieri in carica provvederanno al rinnovo delle cariche e alla nomina di altro/i membro/i cosicché il Consiglio sia costantemente composto di almeno tre Consiglieri, mediante cooptazione.

10.5. Qualora per una qualunque ragione il Consiglio di Amministrazione si riduca a un numero di membri inferiore a tre ovvero venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione senza che si provveda alla sua nomina in un tempo ragionevole, alla nomina dei membri mancanti o dell'intero Consiglio nel numero minimo di tre membri su istanza di chiunque provvede alla nomina dei componenti mancanti o dell'intero Consiglio nel numero minimo di tre membri il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed in mancanza il Presidente del Consiglio Notarile dove ha sede la Fondazione.

Art. 11.
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- 1) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- 2) approva il bilancio consuntivo ed i budget previsionali;
- 3) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

- 4) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- 5) nomina al proprio interno il Presidente, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 del presente statuto;
- 6) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 e dall'articolo 8 del presente statuto;
- 7) può istituire il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 8) può istituire il Comitato Etico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 9) può istituire il Comitato d'Onore, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- 10) delibera le modifiche allo Statuto;
- 11) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 13) può istituire categorie di Partecipanti, o membri della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;
- 14) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 12. **CONVOCAZIONE E QUORUM**

- 12.1** Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e in mancanza il consigliere più anziano.
- 12.2** Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
- 12.3** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- 12.4** Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 12.5** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.6** Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano d'età.
- 12.7** Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
- 12.8** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di audio comunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

**Art. 13.
IL PRESIDENTE**

- 13.1.** La carica di Presidente spetta di diritto al Prof. Valter Longo ed in mancanza alla persona dallo stesso designata ai sensi dell'articolo 8.2 ed in mancanza il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
- 13.2.** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
- 13.3.** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

**Art. 14.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 14.1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri nominati dal Prof. Valter Longo di cui uno con funzione di Presidente scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali.
- 14.2.** Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 14.3.** Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 14.4.** I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 14.5.** I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.
- 14.6.** In mancanza del Prof. Valter Longo o della persona che ha assunto le sue funzioni e prerogative ai sensi dell'articolo 8.2 i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 15.
SCIOGLIMENTO**

- 15.1.** In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- 15.2.** I beni affidati in concessione d'uso, comodato all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 16.
RINVIO**

- 16.1.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

F.TO: VALTER LONGO
LUIGI FRANCESCO RISSO

Copia in 10 (dieci) facciate conforme all'originale nei miei rogiti, munito delle prescritte firme, ad uso consentito.

Genova,